



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro dell'Interno

VISTI gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTO, in particolare, l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione che, tra l'altro, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO, in particolare, l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l'obbligo per gli enti territoriali di trasmettere i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" e, in particolare, l'articolo 9 che, al comma 1, prevede che i bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10;



VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO, in particolare, il comma 821, dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che gli enti di cui al comma 819 del medesimo articolo 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (legge di bilancio 2025);

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della richiamata legge n. 207 del 2024, che, al primo periodo del comma 784, prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”*;

VISTO il comma 784, dell'articolo 1 che prevede, altresì, l'esclusione dal contributo di cui al successivo comma 788 degli *“...enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”*;

VISTO il successivo comma 785, dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, che dispone che *“a decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio”*;



VISTO, altresì, il comma 788 del medesimo articolo 1, che prevede che *“i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato”*;

VISTO il comma 789 del citato articolo 1 che dispone che *“per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e di cui all’articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario”*;

VISTO, altresì, il comma 790 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 che prevede che *“alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente, costituisce un’economia che concorre al*



ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito”;

VISTO il successivo comma 791 che prevede la possibilità che siano previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti di cui al comma 784, qualora, nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 792 del medesimo articolo 1 che prevede che *“entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto: a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo; b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788”;*

VISTO il comma 793 del medesimo articolo 1 che dispone che *“per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate”;*

VISTO, infine, il comma 794 del medesimo articolo 1 che prevede che *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e*



con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028”;

CONSIDERATO che la commissione ARCONET nella seduta del 15 gennaio 2025 ha approvato l’aggiornamento degli Allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo, tra l’altro, l’inserimento nel piano dei conti integrato di cui all’Allegato 6/1 al citato decreto legislativo, del conto U.1.10.01.07.001 “*Fondo obiettivi di finanza pubblica*”, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 794, della richiamata legge di bilancio 2025;

VISTA la nota del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. n. 392 dell’8 gennaio 2025, con la quale sono stati trasmessi gli elenchi degli enti locali che, alla data del 1° gennaio 2025, risultano:

- a) in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- b) in dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, entro 5 anni dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- c) con periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;

VISTA la successiva nota del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. n. 1212 del 16 gennaio 2025, con la quale è stato trasmesso un nuovo elenco, sostitutivo del precedente, degli enti locali che, alla data del 1° gennaio 2025, risultano in dissesto finanziario di cui al precedente punto c);

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell’esclusione dal contributo alla finanza pubblica di cui al presente decreto, con riferimento agli enti locali in dissesto finanziario, comprendere anche quelli per i quali risulta ancora in attività l’organismo straordinario di liquidazione, pur essendo decorsi 5 anni dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, alla data del 1° gennaio 2025, come risultanti dalla banca dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Finanza locale e comunicati, da ultimo, con la citata nota prot. n. 1212 del 16 gennaio 2025, di cui al precedente punto c);

TENUTO CONTO, altresì, ai fini dell’esclusione dal contributo alla finanza pubblica, di cui al presente decreto, degli enti locali che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio



2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

RITENUTO OPPORTUNO indicare i criteri e le modalità atte a definire l'importo del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al presente decreto attraverso specifiche Note metodologiche; tali Note sono contenute negli Allegati A e B, che costituiscono parti integranti del presente decreto;

VISTE, altresì, le Tabelle di cui agli Allegati C e D che costituiscono parti integranti del presente decreto, dove sono indicati gli importi per ciascun ente del contributo di cui sopra;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previsto dall'articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, nella seduta del 23 gennaio 2025;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Obiettivi di finanza pubblica)

1. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Sono esclusi dal contributo di cui al primo periodo gli enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021,



n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. I criteri e le modalità adottati per la determinazione degli importi del contributo di cui al comma 1 del presente articolo a carico di ciascun ente sono individuati nell'Allegato A "Nota metodologica comuni" e nell'Allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane" che costituiscono parti integranti del presente decreto.
3. Gli importi del contributo di cui al comma 1 a carico di ciascun ente sono definiti nella Tabella di cui all'Allegato C per i comuni, e nella Tabella di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto.
4. A decorrere dall'anno 2025, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Articolo 2

(Disposizioni contabili)

1. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i comuni, le province e le città metropolitane iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 "*Fondo obiettivi di finanza pubblica*", un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui al comma 1 del precedente articolo 1 e indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del presente decreto, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto con variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 1, per gli enti che presentano alla fine dell'esercizio precedente un:



- a) disavanzo di amministrazione, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;
- b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Articolo 3

(Verifica rispetto obiettivi di finanza pubblica)

1. Entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 4 dell'articolo 1 e dell'accantonamento al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 4 dell'articolo 1 e dei mancati accantonamenti al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, con lo stesso decreto sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 4 dell'articolo 1 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto. Per tali enti è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, che nei successivi 30 giorni gli enti interessati sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:
 - a) del saldo di cui al comma 4 dell'articolo 1 del presente articolo, registrato nell'esercizio precedente se negativo;
 - b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente, il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento.



Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e della pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Piantedosi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Giorgetti

